

La recensione sul libro di R. Fiori, *La deficiente della locatio conductio*. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica (Universita Di Roma "La Sapienza", Pubblicazioni Dell' istituto Di Diritto Romano E Dei Diritti Dell' oriente Mediterraneo). Jovene, Napoli, 1999, P. XI, 410.

[ Stable URL: <http://elar.uni Yar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3160>]

[ :]  
*Lucreci F.* 2002: La recensione sul libro di R. Fiori, *La deficiente della locatio conductio*. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica (Universita Di Roma "La Sapienza", Pubblicazioni Dell' istituto Di Diritto Romano E Dei Diritti Dell' oriente Mediterraneo). Jovene, Napoli, 1999, P. XI, 410. // *IVS ANTIQVVM.* . 1 (9), 244-248.



THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL  
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES  
AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY  
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND  
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,  
KULTUR UND RECHT DER ANTIKE  
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL  
YAROSLAWL, RUSSLAND



RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES



« »  
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION  
"THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES"  
YAROSLAVL BRANCH



YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

F. LUCREZI

**LA RECENSIONE SUL LIBRO DI ROBERTO  
FIORI, LA DEFINIZIONE DELLA 'LOCATIO  
CONDUCTIO'. GIURISPRUDENZA ROMANA  
E TRADIZIONE ROMANISTICA  
(UNIVERSITA DI ROMA 'LA SAPIENZA',  
PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO DI  
DIRITTO ROMANO E DEI DIRITTI  
DELL'ORIENTE MEDITERRANEO).  
JOVENE; NAPOLI, 1999. P. XI-410**

1. Il volume si articola in una introduzione e in sette capitoli.

Nell'introduzione (pp. 1–10: *Unitarietà o tripartizione della 'locatio conductio' nella dottrina romanistica*) l'autore espone quello che è il punto di partenza della ricerca, ossia l'analisi del problema della struttura unitaria (in quanto ruotante intorno al comune *nomen contractus*) o tripartita (in quanto divisa nelle tre tradizionali figure di locazione *rei, operarum, operis*) della *locatio conductio* nella scienza romanistica del '900. Nel primo capitolo (pp. 11–63: *Dai formulari catoniani a Quinto Mucio*) vengono prese in esame le testimonianze più risalenti sull'uso delle espressioni '*locare*' e '*conducere*' nelle fonti antiche – precedentemente alla stessa nascita dei contratti consensuali –, per quindi cercare di ricostruire le seguenti evoluzioni semantiche e le successive forme di tutela del consenso. Nel secondo (pp. 65–125: *La 'locatio conductio' nei responsi della scuola di Servio*) viene analizzata la speculazione sul tema effettuata dalla giurisprudenza tardo-repubblicana (che, come illustra l'autore, mostrava di applicare la categoria della *locatio conductio* anche ai negozi volti a realizzare trasferimenti di *dominium* e, concependo la stessa mercede come una forma di *frui*, ravvisava «nello scambio di *merces* contro *uti frui* una sorta di reciproca prestazione di godimento» [p. 125]). Nel terzo capitolo (pp. 127–181: *La caratterizzazione dei singoli assetti di interessi nel pensiero di Labeone*) viene ripercorsa, attraverso la ricca casistica di Labeone, la definizione, nel primo principato, delle diverse situazioni contrattuali riconducibili allo schema della *locatio conductio*, tanto sul piano sostanziale quanto su quello delle *actiones* processuali, e l'elaborazione dei criteri (di carattere oggettivo o soggettivo) di garanzia dal rischio e di risarcimento da inadempimento. Nel quarto (pp. 183–259: *La definizione «perimetrale» della 'locatio conductio' nelle discussioni tra Sabiniani e Proculiani*) vengono presi in considerazione quei brani dei giureconsulti delle contrapposte *sectae* volti a distinguere la *locatio conductio* da quei rapporti che con essa si trovano, a vario titolo, a confinare, e che con la stessa potrebbero pertanto venire confusi. Un impegno teoretico, questo, particolarmente significativo e qualificante, dal momento che è proprio in tali 'distinzioni' che, secondo Fiori, va cercato – dato il mancato uso, nella cultura giurisprudenziale classica, di *definitiones substantiales* – l'equivalente delle moderne 'definizioni': è proprio dal dibattito sui confini, sul 'perimetro' della *locatio conductio* nel sistema contrattuale romano, da questo sforzo di definizione 'perimetrale' che si potrà «disegnare lentamente, attraverso il graduale superamento del *ius controversum*, lo 'spazio' della locazione» (p. 189) (Gaio, per esempio, non offre una *definitio substantialis* della *locatio conductio*, non si preoccupa di individuare la *substantia*

\* Contributo già edito in *Studia et documenta Historiae et Iuris*, 67 (2001) 570 ss.

della locazione, e nella sua trattazione vi è solo «una lista di *quaeritur*, di dubbi circa gli esatti confini del contratto e di soluzioni proposte nell'ambito dello *ius controversum*. Ma – si chiede Fiori – possiamo dire che in questo modo non si 'definisca' ugualmente la locazione all'interno del sistema contrattuale romano?» [p. 185]. Il quinto capitolo (pp. 261–303: *La definizione «perimetrale» della 'locatio conductio' nella giurisprudenza tardo-classica*) è dedicato al contributo – meno significativo rispetto a quello proveniente dall'età precedente – fornito alla definizione del contratto di locazione dalla giurisprudenza severiana, mentre nel sesto (pp. 285–360: *Uno sguardo d'insieme. La tipicità della 'locatio conductio' nella dogmatica dei giuristi romani*) l'autore delinea alcune considerazioni generali ricavabili dalle analisi effettuate, rilevando come tutti i criteri di definizione 'perimetrale' sembrano rinviare a un sinallagma *merces-uti frui*, che va pertanto considerato non già uno schema unitario 'possibile', «bensì lo schema percepito dai *prudentes* come 'tipico' della locazione. I giuristi romani avevano dunque una percezione unitaria del contratto di locazione, e ne ravvisavano la tipicità nello scambio di merces contro godimento» (p. 296). Uno schema unitario, pertanto, al cui interno si sarebbero andati formando i tanti differenti 'modelli negoziali' riconducibili allo schema-base del *locare conducere*. Il settimo capitolo (pp. 305–360: *La definizione «sostanziale» della locazione elaborata dalla tradizione romanistica*) passa in rassegna l'evoluzione post-romana del negozio di locazione, ripercorrendo i modi in cui la tradizione romanistica (trascurando l'identità dello schema obbligatorio, e accentuando l'idea della diversa 'natura' ed 'essenza' dei vari 'modelli negoziali', caratterizzati dalla diversità dell'oggetto) ha portato a una frammentazione dell'antica concezione unitaria, facendo nascere, dall'antica *locatio conductio*, una molteplicità di differenti negozi.

Chiudono il lavoro una nota conclusiva (pp. 361–366) e gli indici degli autori e delle fonti.

2. La ricerca di Fiori si fa apprezzare – oltre che per l'eleganza e la limpidezza dell'esposizione, l'ampiezza e la puntualità dei riferimenti dottrinari, il rigore e l'equilibrio nell'analisi delle fonti – per alcune qualità di fondo, che la rendono, nel panorama della recente produzione scientifica storico-giuridica, meritevole di particolare segnalazione.

Innanzitutto, di notevole lucidità e obiettività appare la valutazione teoretica e culturale della giurisprudenza classica, i cui contributi vengono presi in considerazione – nelle ascendenze ideali, nei rapporti tra i singoli giureconsulti, nei contrasti tra le differenti scuole – attraverso una disamina ponderata e penetrante. Particolarmente attento e persuasivo, per esempio, l'approccio con la *vexata quaestio* delle influenze filosofiche sul consolidamento del pensiero giurisprudenziale delle tarda repubblica e del primo principato, che vede l'autore interrogarsi sulle possibili ragioni ideologiche delle contrapposizioni scientifiche tra Sabiniani e Proculiani – come le radici stoiche delle concezioni di *corpus*, *materia* e *forma* nella speculazione in materia di *specificatio*, strettamente legata, a sua volta, all'inquadramento epistemologico dei negozi di locazione e di compravendita – in modo prudente e documentato, senza impostazioni preconcepite (né nel senso di un'interpretazione globalmente 'filosofica' delle divaricazioni tra le *sectae*, né nella direzione opposta, sulla scia dell'idea schulziana di una 'Isolierung' culturale dei giureconsulti romani).

Il mondo negoziale romano – nel suo complesso e ramificato sviluppo – viene dall'autore lumeggiato in modo ampio e accurato, attraverso un'analisi che considera la *locatio conductio* non già oggetto esaustivo di interesse, ma piuttosto una sorta di 'crocevia culturale' per una ricognizione a 360 gradi, tesa ad abbracciare l'insieme delle forme contrattuali elaborate nel quadro dell'economia mercantile e del diritto commerciale. Le definizioni 'perimetrali' della locazione – volte, come chiarito, non solo a delineare i confini pratici e teorici del contratto rispetto ad altre realtà negoziali, ma anche a rendere l'equivalente, nel pensiero giuridico antico, delle nostre definizioni 'sostanziali' – permettono un'investigazione sulla ricca molteplicità di strumenti giuridici germinati e cresciuti dal creativo humus culturale del *ius honorarium*: dal *mandatum* al *depositum*, dal *commodatum* al *precarium* e alla *donatio*.

L'analisi della *locatio conductio*, in quanto forma negoziale naturalmente 'confinante' con l'*emptio venditio* – dalla quale appare separata dall'unico, fragile diaframma del tipo di titolarità instaurata sulla res trasferita –, in particolare, offre a Fiori l'occasione per un'approfondita disamina del contratto di compravendita, 'gemello' della locazione, ma anche suo opposto, suo 'negativo': l'esegesi di diversi brani giurisprudenziali, a questo proposito, permette all'autore di rimettere in discussione comode e consolidate compartimentazioni dogmatiche, reiteratamente contraddette dalla viva voce dei giuristi, le cui definizioni 'perimetrali' di vendita e locazione stanno ad attestare un rapporto dialettico, articolato e mutevole – sovente ambiguo e sfuggente – tra le due strutture contrattuali (Fiori, per esempio, mostra come la giurisprudenza tardo-repubblicana – in particolare, Quinto Mucio, Servio, Alfeno – non escludesse che, all'interno di una locazione, si producesse l'effetto di un trasferimento di *dominium*, e non si ponesse il problema della rilevanza dell'eventuale passaggio di proprietà ai fini della qualificazione dogmatica dei due negozi: elemento, questo, assunto a criterio fondamentale di distinzione solo con Sabino, verosimilmente dietro la spinta delle convinzioni filosofiche del giurista in tema di *specificatio*). La negozialità romana, nella ricostruzione dell'autore, ci si presenta così come un fenomeno altamente magmatico, fluido ed elastico, all'interno del quale gli apparenti consolidamenti delle specifiche identità contrattuali non sono che relativi punti di equilibrio e di assestamento, tappe provvisorie e precarie di un lungo percorso di gemmazioni e distacchi, contaminazioni e interferenze.

Molto accurato e interessante, poi, l'ultimo capitolo del volume, dedicato alla tradizione romanistica e alla recezione, fino ai sistemi giuridici contemporanei, delle elaborazioni giurisprudenziali romane in tema di *locatio conductio*, che rappresenta un denso saggio di diritto intermedio e di diritto comparato. La trasmissione e l'evoluzione delle concezioni dogmatiche sulla locazione nel Medio Evo, nel Rinascimento e nel giusnaturalismo, fino alle moderne codificazioni francese, italiana e tedesca, sono analizzate dal Fiori con la medesima cura e attenzione dedicata all'antico mondo romano, con uno spirito critico teso a superare artificiali barriere cronologiche e culturali, volto a interpretare la storia della scienza giuridica come un fenomeno frastagliato e complesso ma fundamentalmente unitario, come un continuum fatto di progressi e regressi, di sbalzi e capovolgimenti, ma mai di nette cesure o di 'camere stagne' temporali.

3. Fanno riflettere, in particolare, le pagine dedicate al delicato problema del rapporto tra logiche giurisprudenziali antiche e dogmatiche moderne in materia contrattuale. Per cogliere più fedelmente lo spirito della scienza giuridica romana in tema di negozialità, spiega lo studioso, occorre staccarsi dalla tralaticia prospettiva 'sostanzialistica' – alla base, fra l'altro, dell'annosa 'querelle' sulla struttura unitaria o tripartita della *locatio conductio* – per avvicinarsi, attraverso l'analisi delle definizioni 'perimetrali' (nelle quali l'autore ravvisa «l'unico sforzo di definizione che sembrerebbe avere... valore ai fini dell'individuazione del 'tipo'» [p. 365]), a quella che sembra essere stata la reale visuale dei giuristi romani, «che era piuttosto dinamica, 'per attività', nel senso che guardava più al concreto 'farsi' dei rapporti che non alla loro 'essenza'» (ibid.).

Giustamente Fiori mette in guardia dal restare legati alla ricerca esclusiva di «quel che per noi è definizione», precludendo così «la via per una comprensione di quelle tecniche definitorie utilizzate dai giuristi romani che fossero eventualmente differenti dalle nostre» (p. 185), e invita ad attribuire il giusto peso teorico a procedimenti analitici – quali le 'distinzioni' e le 'differenziazioni' tra istituti – non considerati da noi quali compiuti strumenti logico-formali, ma decisamente più rilevanti all'interno della speculazione giurisprudenziale antica. L'adozione, spesso inavvertita, di impostazioni logiche moderne rappresenta un costante elemento di travisamento culturale: la stessa «interpretazione corrente della locazione come contratto all'interno del quale non si possono verificare trasferimenti di *dominium* – per esempio –, e la conseguente riconduzione alla categoria del contratto 'irregolare' di quelle ipotesi in cui un mutamento di proprietà si realizza, sono il portato dell'interpretazione

sistematizzante ed attualizzante della tradizione romanistica, favorita da tendenze analoghe già presenti nella compilazione di Giustiniano» (p. 225 ss.).

L'invito a ben misurare la bimillennaria distanza teoretica tra i nostri processi di identificazione giuridica del negozio e quelli dei *prudentes*, reiteratamente espresso da Fiori, non può non essere raccolto. Anche se, va detto, l'impegno che viene richiesto, in tale direzione, pare, talvolta, di notevole difficoltà.

Come porsi, per esempio, di fronte al tentativo – 'mentalmente', direi, inevitabile – di analisi comparativa – o, perlomeno, di mero confronto categoriale – tra il contratto di *locatio conductio* e le 'nostre', moderne, forme negoziali? Come evidenzia Fiori, «tra la concezione dei giuristi romani e quella dei moderni si è verificato uno iato che ha indotto a porre l'accento più sui singoli 'modelli negoziali' che sullo schema obbligatorio unitario» (p. 313), cosicché lo spazio giuridico, economico e sociale della *locatio conductio* apparrebbe oggi occupato – in un ideale raffronto – da una pluralità di negozi: locazione, appalto, affitto, somministrazione, 'leasing', contratto d'opera, contratto di lavoro, di trasporto ecc. La *locatio conductio*, nota pertanto Fiori, «è una e molteplice: unità di 'tipo', in quanto ricorre sempre il sinallagma merces – uti frui; molteplicità di modelli negoziali, che variano a seconda del diverso atteggiarsi dell'*uti frui*», e i giureconsulti «ammettevano l'esistenza di diversi 'modelli negoziali', ma guardavano alla *locatio conductio* come ad un 'tipo' unitario in considerazione della presenza, in ciascun assetto di interessi, del sinallagma *merces-uti frui*» (p. 366). Tra la concezione romana (imperniata sull'idea di identità di schema obbligatorio) e quella romanistica (focalizzante la diversità dell'oggetto negoziale', e quindi le diverse 'nature' dei differenti 'modelli') esiste pertanto un irriducibile 'scarto', una insanabile frattura, a cui sarebbe da ricondurre l'intero senso del problema dogmatico dell'unitarietà o della tripartizione dello schema contrattuale.

Ma – una volta d'accordo sull'inermità e impossibilità (innanzitutto, ripeto, intellettuale, psicologica) di una separazione logica tra passato e presente – come annodare gli ambigui ma indispensabili fili tra l'antica *locatio conductio* e i suoi lontani, moderni 'parenti'? Questi fili vanno tesi partendo dalle logiche dei giuristi romani, o da quelle attuali? La domanda non è di poco conto, giacché non sempre i moderni contratti possono essere correttamente considerati 'discendenti' dalla locazione romana: a volte, infatti, constatiamo evidenti sopravvivenze, o evoluzioni, provenienti dalla passata romanità, ma altre volte ci confrontiamo con figure negoziali nate (economicamente e culturalmente) nella modernità, e siamo allora in presenza non già di 'radici antiche', bensì di retro-proiezioni concettuali di costruzioni giuridiche moderne.

Il libro di Fiori, da questo punto di vista, lancia l'ardita, doppia sfida della comprensione del passato attraverso il presente, e viceversa, in un campo particolarmente denso di importanza e di significato, in quanto direttamente legato a una delle attività più essenziali dell'uomo, quale il lavoro, a cui la *locatio conductio*, nell'antichità romana, fornì per secoli gli essenziali strumenti di disciplina giuridica. E la storia della *locatio conductio*, «una e molteplice», del superamento della sua polivalente funzione – aperta a comprendere lo sfruttamento di cose e di attività umane, di prestazioni liberali e servili – si collega alla storia delle trasformazioni dei rapporti lavorativi, alla nascita di nuovi mestieri, di nuove necessità economiche e funzioni sociali. Si intreccia, soprattutto, con le vicende dell'oltrepasamento del sistema schiavistico, nel cui ambito fu elaborata la figura tripartita della locazione – *rei, operis, operarum* –, perpetuata all'interno di un mondo in cui anche lo stesso lavoro libero era considerato e definito alla luce di quello servile (nel quale le *operae*, richieste per la trasformazione delle *res*, erano affidate a soggetti anch'essi considerati, a loro volta, *res*) e, in quanto tale, bollato come «*infamia corporis*» (Non. Marc., *De comp. doct.* 4 *De varia sign. serm.*, Lindsay 546), «*sordidus quaestus*» (Cic., *De off.* 1. 42. 150–151), segno di asservimento fisico e morale.

In questo senso, il problema del passaggio dall'antico schema unitario di locazione ai molteplici modelli moderni, e dello 'iato' tra tali contrastanti concezioni, si iscrive all'interno

di una ben più vasta cornice storica e culturale: quella del lento, millenario mutamento dell'idea di lavoro, del faticoso tentativo di affermare una funzione di *homo faber* non solo oggetto, ma anche soggetto del processo produttivo.

Ф. ЛУКРЕЦИ

**РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ФЬОРИ Р.  
«LOCATIO CONDUCTIO. РИМСКАЯ  
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ТРАДИЦИИ  
РОМАНИСТИКИ». ЙОВЕНЕ;  
НЕАПОЛЬ, 1999. С. XI – 410.**

(РЕЗЮМЕ)

Книга итальянского романиста Роберто Фьори посвящена анализу бытования термина *locatio conductio* в римском гражданском праве периода Римской республики и Империи и проблемам рецепции этой конструкции в последующее время. Основной вопрос монографии заявлен автором во введении и выглядит следующим образом: является ли *locatio conductio* с точки зрения древних (и современных нам романистов) *единым* по сути феноменом или *тройственным* (*locatio conductio rei, operis, operarum*).

В первой главе исследования («От катоновых формул до Квинта Муция») автор рассматривает традицию употребления понятий *locare* и *conducere*, природу консенсуальных контрактов и способы их защиты. Вторая глава посвящена трактовке термина *locatio conductio* в период поздней Республики, в трудах Сервия и его последователей. Далее, в третьей главе «Характеристика сингулярности в наследии Лабеоны» рассматривается определение *locatio conductio* в период раннего Принципата, прослеживаются этапы выработки критериев гарантирования рисков возмещения при неисполнении контрактов. «Общие определения *locatio conductio* у сабинианцев и прокулианцев» – предмет исследования в четвертой главе. Автор показывает, что в борьбе мнений разных

школ наметилась тенденция к выработке общего, приемлемого для всех определения; но основным оставался вопрос о «границах» *locatio conductio* в римской системе контрактов. Сам Р. Фьори полагает, что локация несколько «выбивается» из этой системы (Р. 185). В пятой главе тот же вопрос поставлен и для юриспруденции позднеклассической эпохи – «северианской». В шестой главе («Взгляд сверху. Типизация *locatio conductio* в римской догматике») Р. Фьори приходит к выводу о том, что в среде римских юристов все-таки утвердилось представление об унитарном характере контракта *locatio*, поскольку при систематизации они принимали за основу категорию не «пользование», а «обмен».

В заключительной части исследования («Выработка “субстанциального” определения *locatio* в традиции романистики») автор определяет ту степень, в какой современная романистика восприняла древнюю концепцию унитарности этих контрактов. Р. Фьори выходит на проблему перехода римской унитарной схемы *locatio conductio* в многочисленные современные модели; в исследовании показано, что деятельность *homo faber* уже давно является не только объектом, но и субъектом производственного процесса.